

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI
DEL COMUNE DI MILANO**

Parere n. 44 del 3 giugno 2021

Oggetto: Parere in ordine alla Pre-intesa per la ricognizione degli istituti applicabili al personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile

VISTI

- L'art. 40 bis c.1 del Dlgs 165/2011 *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti;
- l'art. 8, c.6, del CCNL del 21-5-2018 del comparto Funzioni locali che prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis c.1 del Dlgs 165/2001”*;
- Le disposizioni specifiche del Dlgs n. 165/2001 agli art. 40 c.3 bis, art 40 c3 quinquies, art, 40 c.3 sexies.

CONSIDERATO CHE

- I controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo

VISTA

la documentazione trasmessa dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane in data 12.04.2021:

- Pre-intesa per la ricognizione degli istituti applicabili al personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta in data 30.03.2021;
- Relazione Illustrativa alla richiamata Pre-intesa;

LETTI

Gli orientamenti applicativi dell'Aran CFL93a, CFL91, CFL92a, CFL70a;

DATO ATTO CHE

- la pre-intesa ha natura meramente ricognitiva della disciplina contrattuale nazionale e integrativa applicabile alla prestazione resa in modalità agile e che la relazione è costituita solo dalla Parte Illustrativa mentre per la Parte Tecnico-finanziaria si rinvia alla relazione che verrà presentata in sede di controllo della destinazione delle risorse decentrate relative al corrente anno.

ESAMINATA

nel corso delle riunioni con il personale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, la richiamata pre-intesa relativa agli istituti applicabili alla prestazione lavorativa in modalità agile e la Relazione illustrativa;

EFFETTUATE

le verifiche sulla conformità della Preintesa in esame al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comparto del Comune di Milano sottoscritto in data 27.02.2020, alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riguardo a:

PARTE PRIMA: ISTITUTI RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 1: Indennità

ART. 2: Performance

PARTE SECONDA: ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E PRESTAZIONE IN MODALITA' AGILE

ART. 3: Connessioni tra istituti della contrattazione collettiva nazionale e la prestazione in modalità agile

VERIFICATO CHE

le disposizioni richiamate nella preintesa relative agli istituti applicabili alla prestazione lavorativa in modalità agile risultano essere riconducibili alla contrattazione collettiva integrativa (in particolare al C.I. del 27.02.2020) e alla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;

ACCERTATO CHE

la relazione illustrativa alla preintesa è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato ed illustra le informazioni correlate agli istituti applicabili alla prestazione lavorativa in modalità agile così come disciplinata in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa (C.I. 27.02.2020- Personale Comparto) e di Contrattazione Collettiva Nazionale Comparto Funzioni Locali;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esprime parere favorevole in ordine conformità della Pre-intesa in esame alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale, evidenziando la necessità che le indennità di cui art. 1 della Parte prima – Istituti rimessi alla contrattazione integrativa siano erogati previa verifica dell'effettivo espletamento o meno dell'attività esposta a rischio, disagio, o maneggio valori;

Attesta pertanto la compatibilità legislativa e contrattuale della predetta pre-intesa sottoscritta in data 30.03.2021.

Letto, confermato, sottoscritto

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta

Dott. Mario Carnevale - Presidente

Dott.ssa Mariella Spada - componente

Dott. Giuseppe Zoldan - componente

FIRMATO DIGITALMENTE